

L.R. 14/2016 del 26/5/2016

Attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO

OGGETTO: MODIFICA ART. 7, COMMA 12, DELLO STATUTO, APPROVATO CON DELIBERA N. 22 DEL 01/07/2019. MODIFICA ART. 2, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'AMBITO, APPROVATO CON DELIBERA N. 8 DEL 14/06/2018.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che la legge regionale istitutiva degli ATO n. 14 del 2016 all'art. 30, I comma, nella sua originaria formulazione, disponeva che *"ai componenti dei consigli d'ambito, compreso il Presidente, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte"*.

CONSIDERATO che, conformemente alla normativa regionale, lo Statuto dell'Ente d'Ambito, all'art. 7, comma 12, prevede che *"Ai componenti dei Consigli d'Ambito ivi compreso il Presidente, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte"*.

CONSIDERATO che il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio d'Ambito, approvato con delibera del Consiglio d'Ambito n. 8 del 14/06/2018, prevede all'art. 2, comma 7, che *"ai componenti dei consigli d'Ambito, compreso il Presidente, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte. I consiglieri e il Presidente ricevono rimborso delle spese effettivamente sostenute, nell'esercizio del mandato, debitamente documentate, nei limiti e nelle forme riconosciute agli organi degli Enti Locali, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267."*

DATO ATTO che un successivo intervento da parte del legislatore regionale, operato con la legge n. 16 del 07/08/2019, ha modificato l'art. 30, I comma, che è stato integralmente riscritto e recita attualmente *"Lo Statuto dell'EdA definisce e disciplina i compensi agli organi dell'Ente per l'esercizio delle funzioni svolte, in conformità alle previsioni della vigente normativa statale"*.

RITENUTO di dover procedere alla modifica dell'art. 7, comma 12, dello Statuto e dell'art. 2, comma 7 del regolamento per il funzionamento del consiglio d'ambito, in modo da renderli conformi alla normativa regionale vigente e consentire il riconoscimento del compenso per il Presidente e i Consiglieri d'Ambito.

DATO ATTO che l'art. 5, comma 7, ultimo alinea, del D. L. n. 78 del 31/10/2010 testualmente recita *"Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti"*.

DATO ATTO che non è possibile dubitare dell'applicabilità dell'art. 5, comma 7, del d.l. n. 78/2010 all'Ente d'Ambito; esso infatti costituisce una forma associativa tra enti locali, aggregando gli enti appartenenti all'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei

servizi relativi al ciclo dei rifiuti. Infatti l'art. 2, comma 38, della legge n. 244/2007, sopra citato, attribuisce le funzioni in materia di rifiuti a tale tipologia di enti e l'art. 7, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 14/2016 definisce l'-OMISSIS-come *"l'Autorità d'Ambito costituita dai Comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni amministrative inerenti la gestione dei Rifiuti"*.

RITENUTO, pertanto, di dover fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma statale, al fine di coordinarla con la vigente normativa regionale, così come elaborata dalla sentenza del TAR Campania, sez. I Salerno, n. 134 del 15/01/2021, secondo cui *"l'art. 5, comma 7, del d.l. n. 78/2010 ha la chiara finalità di contenere gli oneri a carico della finanza pubblica, precludendo ai componenti degli organi degli enti locali, che già godono in quanto tali di compensi, la possibilità di percepire compensi ulteriori per lo svolgimento delle proprie funzioni, tra cui rientrano anche quelle di componente degli organi dei soggetti pubblici a cui partecipano gli enti locali di appartenenza per l'esercizio congiunto di funzioni o di servizi; la partecipazione agli organi di tali enti "di secondo livello", anche in ragione della qualità di componente degli organi degli enti "di primo livello", è infatti destinata ad assicurare il governo delle funzioni spettanti a questi ultimi ma esercitate congiuntamente attraverso gli enti associativi. Tale tendenza normativa è individuabile già nello stesso art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 che prevede che "Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune", con una disposizione la cui portata è sviluppata dall'art. 5, comma 7, del citato d.l. n. 78/2010 che fa più ampio riferimento a tutte le forme associative degli enti locali. Lo stesso art. 2, comma 38, della legge n. 244/2007, disciplinando il riordino da parte delle Regioni dell'esercizio delle funzioni attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti, prevede l'individuazione di ambiti territoriali ottimali per la gestione del citato servizio secondo i principi di efficienza e di riduzione della spesa e nel rispetto di criteri generali indicati "quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica"; tali criteri dispongono, tra l'altro, che le funzioni in materia di rifiuti siano attribuite alle province ovvero "a una delle forme associative tra i comuni di cui agli artt. 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso". L'art. 5, comma 7, del d.l. n. 78/2010 è quindi espressione e attuazione di un principio ancor più generale attinente al coordinamento della finanza pubblica, che vieta la duplicazione dei compensi in capo ai componenti degli organi degli enti costituenti forme associative degli enti locali; ai componenti di tali organi non possono essere attribuiti pertanto altri compensi oltre a quelli già percepiti dall'ente di appartenenza"*.

CONSIDERATO che, secondo la predetta sentenza TAR, alla luce del citato principio, è possibile fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2, comma 1, lettera b) punto 1), della legge regionale della Campania n. 16/2019 e quindi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale della Campania n. 14/2016, in modo da assicurarne la conformità alla disciplina statale ed escludere la violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione. Si può ritenere, pertanto, che lo Statuto dell'Ente d'Ambito possa attribuire un compenso al Presidente dell'Ente d'Ambito e ai consiglieri che non ricoprano altri incarichi pubblici e che non percepiscano nessun'altra indennità per la carica eventualmente ricoperta.

PROPONE

- 1) al fine di rendere conforme lo Statuto dell'EdA alla disciplina normativa statale e regionale, di abrogare l'art. 7, comma 12, dello Statuto e sostituirlo nel modo seguente: *“Al Presidente dell'EdA che non rivesta altri incarichi di amministratore di enti locali, è attribuito un compenso massimo di ammontare corrispondente al 55% dell'indennità di carica percepita dal Sindaco del Comune dell'EdA con il maggior numero di abitanti; ai Consiglieri di Ambito, che non rivestano altri incarichi di amministratori di enti locali, per la partecipazione alle sedute del Consiglio d'Ambito, è attribuito un compenso massimo di ammontare pari al 55% del gettone di presenza spettante ai Consiglieri del Comune dell'EdA con il maggior numero di abitanti”*.
- 2) al fine di rendere conforme il regolamento per il funzionamento del consiglio d'ambito alla disciplina normativa statale, regionale e allo Statuto, di abrogare l'art. 2, comma 7, del predetto regolamento e sostituirlo nel modo seguente: *“Al Presidente dell'EdA che non rivesta altri incarichi di amministratore di enti locali, è attribuito un compenso massimo di ammontare corrispondente al 55% dell'indennità di carica percepita dal Sindaco del Comune dell'EdA con il maggior numero di abitanti; ai Consiglieri di Ambito, che non rivestano altri incarichi di amministratori di enti locali, per la partecipazione alle sedute del Consiglio d'Ambito, è attribuito un compenso massimo di ammontare pari al 55% del gettone di presenza spettante ai Consiglieri del Comune dell'EdA con il maggior numero di abitanti”*.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Cuono Liguori

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMBITO

VISTA la relazione istruttoria a firma del Direttore Generale;

RITENUTO di condividere quanto il contenuto e le motivazioni della stessa;

VISTO l'articolo 117, comma 6, della Costituzione che configura in capo agli enti locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, estensibile anche agli EdA che costituiscono una forma associativa tra enti locali, aggregando gli enti appartenenti all'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti.

DATO ATTO che le proposte di modifica statutaria Statuto, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'EdA sono presentate dal Presidente del Consiglio d'Ambito o da un terzo dei membri dello stesso Consiglio e sottoposte a votazione dell'organo, previa istruttoria del Direttore Generale e sono deliberate in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei rappresentanti assegnati o in mancanza di tale maggioranza con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, in due successive e separate votazioni a distanza di quindici giorni.

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RITENUTO, in uno spirito di collaborazione tra organi, di dover acquisire il parere favorevole del Collegio dei Revisori sulla presenta proposta di delibera, seppure non espressamente previsto dalla normativa vigente.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

PROPONE AL CONSIGLIO D'AMBITO

1. Di approvare tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte formale e sostanziale del presente atto.
2. Di abrogare l'art. 7, comma 12, dello Statuto e sostituirlo nel modo seguente: *“Al Presidente dell'EdA che non rivesta altri incarichi di amministratore di enti locali, è attribuito un compenso massimo di ammontare corrispondente al 55% dell'indennità di carica percepita dal Sindaco del Comune dell'EdA con il maggior numero di abitanti; ai Consiglieri di Ambito, che non rivestano altri incarichi di amministratori di enti locali, per la partecipazione alle sedute del Consiglio d'Ambito, è attribuito un compenso massimo di ammontare pari al 55% del gettone di presenza spettante ai Consiglieri del Comune dell'EdA con il maggior numero di abitanti”*.
3. Di abrogare l'art. 2, comma 7, del predetto regolamento e sostituirlo nel modo seguente: *“Al Presidente dell'EdA che non rivesta altri incarichi di amministratore di enti locali, è attribuito un compenso massimo di ammontare corrispondente al 55% dell'indennità di carica percepita dal Sindaco del Comune dell'EdA con il maggior numero di abitanti; ai Consiglieri di Ambito, che non rivestano altri incarichi di amministratori di enti locali, per la partecipazione alle sedute del Consiglio d'Ambito, è attribuito un compenso massimo di ammontare pari al 55% del gettone di presenza spettante ai Consiglieri del Comune dell'EdA con il maggior numero di abitanti”*.
4. Di dare corso alla pubblicazione sul link “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMBITO

Raffaele Del Giudice

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO

OGGETTO: MODIFICA ART. 7, COMMA 12, DELLO STATUTO, APPROVATO CON DELIBERA N. 22 DEL 01/07/2019. MODIFICA ART. 2, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'AMBITO, APPROVATO CON DELIBERA N. 8 DEL 14/06/2018.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Il Direttore Generale in qualità di Responsabile dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione ad interim.

Il Direttore Generale
Cuono Liguori

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Il Direttore Generale in qualità di Responsabile dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione ad interim.

Il Direttore Generale
Cuono Liguori